

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4722 del 25/11/2016
Oggetto	OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA N. 1597 DEL 06.05.2011 E S.M.I. (PROVVEDIMENTO N. 2861 DEL 17.08.2011, PROVVEDIMENTO N. 616 DEL 27.02.2012, PROVVEDIMENTO N. 1520 del 07.05.2013 e PROVVEDIMENTO N. 3704 del 17.12.2014) PER UN IMPIANTO DA FONTE RINNOVABILE (BIOGAS) DELLA POTENZA DI 999 KWE UBICATO IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA REALE 6, PRO ENERGIA SOC. COOPERATIVA AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA LOCALITA' FORNACE ZARATTINI VIA CANALA, 10 - C.F./P.IVA 02309450399 - AGGIORNAMENTO DEI LIMITI DI CARBONIO ORGANICO TOTALE AI SENSI DEL D.M. 118/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4842 del 24/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA N. 1597 DEL 06.05.2011 E S.M.I. (PROVVEDIMENTO N. 2861 DEL 17.08.2011, PROVVEDIMENTO N. 616 DEL 27.02.2012, PROVVEDIMENTO N. 1520 del 07.05.2013 e PROVVEDIMENTO N. 3704 del 17.12.2014) PER UN IMPIANTO DA FONTE RINNOVABILE (BIOGAS) DELLA POTENZA DI 999 KWE UBICATO IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA REALE – PRO ENERGIA SOC. COOPERATIVA AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA LOCALITA' FORNACE ZARATTINI VIA CANALA, 10 - C.F./P.IVA 02309450399 - AGGIORNAMENTO DEI LIMITI DI CARBONIO ORGANICO TOTALE AI SENSI DEL D.M. 118/2016.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Provvedimento n. 1597 del 06.05.2011 e successive modifiche (Provvedimento n. 2861 del 17.08.2011, Provvedimento n. 616 del 27.02.2012, Provvedimento n. 1520 del 07.05.2013 e Provvedimento n. 3704 del 17.12.2014), la Società Pro Energia Soc. Cooperativa Agricola con sede legale in Comune di Ravenna, località Fornace Zarattini via Canala, 10, (P.IVA 02309450399) è stata autorizzata, ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 e smi, alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione energia elettrica da 999 kWe alimentato da biogas, sito in Comune di Alfonsine via Reale snc.;
- per quanto concerne le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 1, alla parte V del D.Lgs.152/06 e smi, l'impianto in esame rientra tra quelli in deroga all'applicazione del decreto; infatti l'attività di rientra tra quelle elencate nell'allegato IV della parte V (parte I, punto 1, lettera ff), come di seguito riportato:
 - ff) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.

VALUTATO che a seguito dell'entrata in vigore, per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2016, n. 151, del D.M. 19 maggio 2016 n. 118 *“Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006”* avvenuta il 15.07.2016, che aggiorna i valori di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale COT fissando al 31.12.2016 l'obbligo di rispetto dei nuovi limiti approvati, sia necessario apportare le seguenti modifiche al Provvedimento di autorizzazione unica n. 1597 del 06.05.2011 e smi:

sostituendo le condizioni riportate in narrativa:

“[omissis] Per quanto attiene le emissioni in atmosfera dei motori endotermici a biogas, il Dlgs 152/06 colloca i generatori e cogeneratori alimentati a biogas non da rifiuti nelle categorie di impianti di cui all'art. 272 comma 1, punto ff), cioè tra “gli impianti e le attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” e pertanto non soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Tali impianti però “devono comunque rispettare i valori limite previsti nella parte III dell'allegato I alla parte V del DLGs 152/06 e smi”. L'impianto in oggetto, avendo una potenza termica nominale installata pari a 2.5 MW deve rispettare i limiti sotto indicati e il biogas deve avere le caratteristiche previste nell'allegato X, parte II, sezione 6 del DLGs n.152/2006 e smi. Nella documentazione si indicano le caratteristiche del motore Jenbacher J 320 GS-C26, che l'azienda intende installare come cogeneratore, pertanto i limiti indicati in seguito fanno riferimento alle indicazioni riportate dal costruttore e alle indicazioni emerse nella relazione

tecnica. Il motore in questione adotta il sistema Leanox® per contenere l'emissione di ossidi di azoto in fase di formazione. Viene inoltre installato, un sistema catalitico di contenimento delle emissioni di CO. Si fa rilevare inoltre come, pur mantenendo il riferimento normativo del 5% secco di O₂, il motore funzioni ad un tenore reale di ossigeno dei fumi in genere più elevato (almeno 8%). Pertanto, il rispetto dei limiti di legge in concentrazione degli inquinanti per le emissioni del motore, intesi come medi orari riferiti all'ossigeno al 5% secco, sono verosimilmente rispettati, come previsto dal dettato della norma nazionale sopracitata. Limiti di emissione:

EMISSIONE DA MOTORE

Portata secca = 3850 Nm³/h – Portata Umida 4300 Nm³/h

Altezza H = 10 m

Diametro camino = 0.40 m

Temperatura > 400 °C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

NO_x = 500 mg/ Nm³

CO = 800 mg/ Nm³

COT = 150 mg/ Nm³

HCl = 10 mg/ Nm³

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 5% e sono valori medi orari.

con la seguente dicitura corretta, con validità dal 31.12.2016:

“[omissis] Per quanto attiene le emissioni in atmosfera dei motori endotermici a biogas, il Dlgs 152/06 colloca i generatori e cogeneratori alimentati a biogas non da rifiuti nelle categorie di impianti di cui all'art. 272 comma 1, punto ff), cioè tra “gli impianti e le attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” e pertanto non soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Tali impianti però “devono comunque rispettare i valori limite previsti nella parte III dell'allegato I alla parte V del DLGs 152/06 e smi”. L'impianto in oggetto, avendo una potenza termica nominale installata pari a 2.5 MW deve rispettare i limiti sotto indicati e il biogas deve avere le caratteristiche previste nell'allegato X, parte II, sezione 6 del DLGs n.152/2006 e smi. **I limiti alle emissioni che devono rispettare tali impianti sono quelli stabiliti dalla DGR 1496/2011 e dalla DGR 1648/2016.** Nella documentazione si indicano le caratteristiche del motore Jenbacher J 320 GS-C26, che l'azienda intende installare come cogeneratore, pertanto i limiti indicati in seguito fanno riferimento alle indicazioni riportate dal costruttore e alle indicazioni emerse nella relazione tecnica. Il motore in questione adotta il sistema Leanox® per contenere l'emissione di ossidi di azoto in fase di formazione. Viene inoltre installato, un sistema catalitico di contenimento delle emissioni di CO. Si fa rilevare inoltre come, pur mantenendo il riferimento normativo del 5% secco di O₂, il motore funzioni ad un tenore reale di ossigeno dei fumi in genere più elevato (almeno 8%). Pertanto, il rispetto dei limiti di legge in concentrazione degli inquinanti per le emissioni del motore, intesi come medi orari riferiti all'ossigeno al 5% secco, sono verosimilmente rispettati, come previsto dal dettato della norma nazionale sopracitata. Limiti di emissione:

EMISSIONE DA MOTORE

Portata secca = 3850 Nm³/h – Portata Umida 4300 Nm³/h

Altezza H = 10 m

Diametro camino = 0.40 m

Temperatura > 400 °C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

NO_x = 500 mg/ Nm³

CO = 800 mg/ Nm³

COT = 100 mg/ Nm³

HCl = 10 mg/ Nm³

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 5% e sono valori medi orari.

VISTE le norme che disciplinano la materia energetica e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”*;
- la Legge del 23 agosto 2004 n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- il Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato dell’elettricità”*,
- la Legge del 23 luglio 2009 n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"*;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 *"Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*;
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- la Legge Regionale del 23 dicembre 2004 n. 26 *“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* ed in particolare:
 - *l’art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;*
 - *l’art.16, comma 2, lett. b) che afferma che l'autorizzazione unica di cui alla lettera a) sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente;*
- Delibera di Giunta Regionale 24 ottobre 2011, n. 1496 *“Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”*;
- Delibera di Giunta Regionale 12 aprile 2012, n. 362 *“Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l'elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse”*;

VISTE:

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 118 del 19 maggio 2016 *“Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006”* che aggiorna i valori di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale COT (escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione) degli impianti alimentati a biogas, da 150 mg/Nm³ a 100 mg/Nm³;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1648 del 17 ottobre 2016 *“Modifiche alla D.G.R. 1496/2011: integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale"*;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia;

VISTA altresì la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi Legge 7 agosto 1990 n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successivi adeguamenti;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento, Dott.ssa Antonella Gagliardi, istruttore direttivo tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

1. **DI AGGIORNARE**, i limiti di emissione in atmosfera indicati nel provvedimento n. 1597 del 06.05.2011 e smi, rilasciato alla Società Pro Energia Soc. Cooperativa Agricola con sede legale in Comune di Ravenna località Fornace Zarattini via Canala, 10, (P.IVA 02309450399), come stabilito dal D.M. 118/2016 e dalla D.G.R. 1648/2016, con particolare riferimento alle emissioni di carbonio organico totale, riferendo la voce COT alla componente non metanica dell'emissione (NMHC), **sostituendo le condizioni riportate in narrativa:**

“[omissis] Per quanto attiene le emissioni in atmosfera dei motori endotermici a biogas, il Dlgs 152/06 colloca i generatori e cogeneratori alimentati a biogas non da rifiuti nelle categorie di impianti di cui all'art. 272 comma 1, punto ff), cioè tra “gli impianti e le attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” e pertanto non soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Tali impianti però “devono comunque rispettare i valori limite previsti nella parte III dell'allegato I alla parte V del DLGs 152/06 e smi”. L'impianto in oggetto, avendo una potenza termica nominale installata pari a 2.5 MW deve rispettare i limiti sotto indicati e il biogas deve avere le caratteristiche previste nell'allegato X, parte II, sezione 6 del DLGs n.152/2006 e smi. Nella documentazione si indicano le caratteristiche del motore Jenbacher J 320 GS-C26, che l'azienda intende installare come cogeneratore, pertanto i limiti indicati in seguito fanno riferimento alle indicazioni riportate dal costruttore e alle indicazioni emerse nella relazione tecnica. Il motore in questione adotta il sistema Leanox® per contenere l'emissione di ossidi di azoto in fase di formazione. Viene inoltre installato, un sistema catalitico di contenimento delle emissioni di CO. Si fa rilevare inoltre come, pur mantenendo il riferimento normativo del 5% secco di O₂, il motore funzioni ad un tenore reale di ossigeno dei fumi in genere più elevato (almeno 8%). Pertanto, il rispetto dei limiti di legge in concentrazione degli inquinanti per le emissioni del motore, intesi come medi orari riferiti all'ossigeno al 5%

secco, sono verosimilmente rispettati, come previsto dal dettato della norma nazionale sopracitata. Limiti di emissione:

EMISSIONE DA MOTORE

Portata secca = 3850 Nm³/h – Portata Umida 4300 Nm³/h

Altezza H = 10 m

Diametro camino = 0.40 m

Temperatura > 400 °C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

NO_x = 500 mg/ Nm³

CO = 800 mg/ Nm³

COT = 150 mg/ Nm³

HCl = 10 mg/ Nm³

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 5% e sono valori medi orari.

con la seguente dicitura corretta, con validità dal 31.12.2016:

*“[omissis] Per quanto attiene le emissioni in atmosfera dei motori endotermici a biogas, il Dlgs 152/06 colloca i generatori e cogeneratori alimentati a biogas non da rifiuti nelle categorie di impianti di cui all'art. 272 comma 1, punto ff), cioè tra “gli impianti e le attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” e pertanto non soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Tali impianti però “devono comunque rispettare i valori limite previsti nella parte III dell'allegato I alla parte V del DLGs 152/06 e smi”. L'impianto in oggetto, avendo una potenza termica nominale installata pari a 2.5 MW deve rispettare i limiti sotto indicati e il biogas deve avere le caratteristiche previste nell'allegato X, parte II, sezione 6 del DLgs n.152/2006 e smi. **I limiti alle emissioni che devono rispettare tali impianti sono quelli stabiliti dalla DGR 1496/2011 e dalla DGR 1648/2016.** Nella documentazione si indicano le caratteristiche del motore Jenbacher J 320 GS-C26, che l'azienda intende installare come cogeneratore, pertanto i limiti indicati in seguito fanno riferimento alle indicazioni riportate dal costruttore e alle indicazioni emerse nella relazione tecnica. Il motore in questione adotta il sistema Leanox® per contenere l'emissione di ossidi di azoto in fase di formazione. Viene inoltre installato, un sistema catalitico di contenimento delle emissioni di CO. Si fa rilevare inoltre come, pur mantenendo il riferimento normativo del 5% secco di O₂, il motore funzioni ad un tenore reale di ossigeno dei fumi in genere più elevato (almeno 8%). Pertanto, il rispetto dei limiti di legge in concentrazione degli inquinanti per le emissioni del motore, intesi come medi orari riferiti all'ossigeno al 5% secco, sono verosimilmente rispettati, come previsto dal dettato della norma nazionale sopracitata. Limiti di emissione:*

EMISSIONE DA MOTORE

Portata secca = 3850 Nm³/h – Portata Umida 4300 Nm³/h

Altezza H = 10 m

Diametro camino = 0.40 m

Temperatura > 400 °C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

NO_x = 500 mg/ Nm³

CO = 800 mg/ Nm³

COT = 100 mg/ Nm³

HCl = 10 mg/ Nm³

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 5% e sono valori medi orari.

2. **DI CONFERMARE**, senza alcuna variazione, tutte le condizioni, obblighi e prescrizioni indicati nel sopra citato provvedimento autorizzativo e successive modifiche e integrazioni, relativamente alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas), della potenza di 999 kWe ubicato in Comune di Alfonsine, via Reale della Pro Energia Soc. Cooperativa Agricola con sede legale in Comune di Ravenna località Fornace Zarattini via Canala, 10, (P.IVA 02309450399);

3. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
4. **DI DARE ATTO** che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
5. **CHE** la Società Pro Energia Soc. Cooperativa Agricola con sede legale in Comune di Ravenna località Fornace Zarattini via Canala, 10, (P.IVA 02309450399) sia tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;
6. **DI TRASMETTERE**, con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Ditta interessata, precisando le modalità del ritiro del provvedimento stesso;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.